

**Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, ordinanza fuori udienza del
14 gennaio 2008**

**Indennizzo diretto ex art. 145, comma 2 d.lgs 209/05 – procedura
alternativa/facoltativa – responsabile civile – litisconsorzio
necessario – condanna solidale - inconfigurabilità**

L'indennizzo diretto si qualifica come una procedura alternativa e facoltativa, lasciata alla discrezionalità del danneggiato, che una volta intrapreso richiede la letterale interpretazione ed applicazione dell'art. 149, d.lgs 209/05. Pertanto non è consentito che venga citato in giudizio anche il responsabile civile a titolo di litisconsorzio necessario. Se tanto fosse concesso non risulterebbe alcuna diversità tra la procedura iniziata ex art 149 e quella ex art 148 d.lgs. 209/05. Inoltre non è consentito all'attore chiedere la condanna solidale del responsabile civile con la propria assicurazione, in quanto queste parti non sono legate da nessun rapporto contrattuale o vincolo giuridico di altra natura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco Avv. Giovanni MANFREDI ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA FUORI UDIENZA

Nella causa iscritta al n.15.../A/07 del Ruolo Generale

Sciogliendo definitivamente la riserva,

letti gli atti di causa, aderendo a quel orientamento, sia pure per motivi di prudente opportunità (art 149 c. 6°, d.lgs 209/05 .. *il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2,*), secondo il quale l'indennizzo diretto resta comunque una procedura alternativa-facoltativa in mano al danneggiato, bisogna necessariamente dare rigore alla nuova normativa di cui al d.lgs 209/05, onde evitare di vanificare lo sforzo del legislatore impegnato nel coniare la procedura di cui al citato dl. art.149.

Ciò premesso, ritiene questo giudice, che una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui all'art. 149, la fedele e letterale applicazione deve essere conforme al testo normativo, omettendo interpretazioni (fossero anche condivisibili), che più si addicono a quell'attività propria del legislatore in sede di stesura o revisione del testo normativo e non già all'interprete che mai potrebbe apportare delle modifiche alla legge.

L'art 149 d.lgs 209/05, pur prestandosi ad innumerevoli interpretazioni o meglio, considerazioni di natura speculativa, non lascia molto spazio alla paventata possibilità di rendere litisconsorte necessario anche il responsabile civile.

E' di chiara evidenza, che se consolidato questo atteggiamento processuale, la nuova normativa di cui al citato art. 149 d.lgs 205/09 sarebbe niente più che un clone dell'art 148 dl. 209/05, con la sola inutile ed ingombrante diversità (vedi poi la camera di compensazione) di rivolgersi ai fini del risarcimento al proprio assicuratore anziché a quello del responsabile.

Ma a ben vedere, un altro aspetto sfavorevole all'improbabile orientamento di cui prima, è quello relativo alla proponibilità dell'azione giudiziaria rivolta al presunto responsabile civile.

Orbene, nei confronti di quest'ultimo, non risulta essere stata inoltrata nessuna richiesta d'indennizzo di cui all'art 145 d.lgs 209/2005, né può ritenersi validamente estesa la comunicazione inoltrata solo per conoscenza all'assicuratore del predetto (cosa che tra l'altro neanche risulta provata), come espressamente previsto dell'art. 145 2° d.lgs 209/05 "*....a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150*". essa ha contenuto meramente conoscitivo e non potrà mai ritenersi atto di messa in mora a norma di legge.

Va aggiunto altresì, che impertinente e senza pregio appare quella tesi certamente critica, volta a scrollare il tutto su di un legislatore distratto, in quanto i rimedi a discrepanze legislative, trovano conforto in chiare e consolidate procedure diverse dall'interpretazione logica-estensiva.

L'accertamento della responsabilità, che deve comunque avvenire anche nella procedura ex art. 149 d.lgs 209/05 (fosse anche soltanto volto ad ottenere un giudicato negatorio, totale o parziale di responsabilità

DPR 254/06 "*Articolo 5 Modalità della richiesta di risarcimento.*

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il

contratto relativo al veicolo utilizzato.”), ha il solo scopo di consentire la regolamentazione degli equilibri economici di cui ai rapporti delle rispettive compagnie di assicurazioni nella successiva camera di compensazione.

Sicché la volontà del legislatore (certamente ispirato dal sistema d'indennizzo di cui all'archiviato modulo CID) parrebbe motivata da interessi di celerità ed economicità della procedura di risarcimento, come anche espressamente previsto all'art. 14 del DPR 254/06. Ora, al solo fine di tranquillizzare chi teme per le sorti di un responsabile non presente nel giudizio di accertamento della responsabilità, -- ma disattento alla posizione dell'assicuratore del presunto responsabile (anch'esso non presente in questo giudizio, solo possibile interventore ex art. 149 c. 6° d.lgs 209/05), soggetto che di fatto provvede all'esborso finale in caso di soccombenza dell'altro assicuratore, “... *L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime*” , -- convenuto ritualmente come previsto dall'art. 149 c. 3° d.lgs 209/05, vale la pena poi ricordare, ma è cosa pacifica, che la sentenza emessa secondo la procedura dell'indennizzo diretto, non potrà mai trovare efficacia nei confronti sia del responsabile civile che del suo assicuratore, rimasti estranei al processo, in quanto l'art. 2909 c.c. sancisce che, *l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*. A dover di cronaca ci si domanda poi, nel caso in cui l'assicurazione del responsabile intervenga in giudizio acclarando la responsabilità del proprio assicurato quale sarebbero le attività ammesse a quest'ultimo, se parte nel processo?

Forse ora, si capisce a quante drammatiche interpretazioni capziose, possa giungere il giudicante qualora ritenga opportuno e legittimo estendere nella procedura dell'art. 149 d.lgs 209/05 la domanda a soggetti non espressamente previsti per legge.

Nella specie l'attore ha esposto il responsabile civile (chiedendone anche la condanna solidale con la convenuta s.p.a. propria assicurazione),

alla necessità di doversi munire di difensore per affrontare un processo a lui non dovuto. Tale arbitraria iniziativa, grava innegabilmente e quindi negativamente sulle sorti di un soggetto che per chiara volontà del legislatore non ha necessità di stare in giudizio, soprattutto in ragione del fatto che mai questo potrebbe ritenersi solidalmente obbligato all'assicuratore dell'attore, perché a lui non legato da alcun rapporto contrattuale o di altra natura.

Tutto quanto innanzi, impone al giudicante preliminarmente, di esaminare la proponibilità della domanda avanzata nei confronti del proprio assicuratore (art. 145 2°c. 209/2005) e quindi anche nei confronti del convenuto presunto responsabile.

Pertanto il giudice, dovendo decidere sul punto con sentenza, ritenuta la causa matura per la decisione rinvia ex art. 281 sexies all'udienza del .../02/2008.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Pomigliano D'Arco, li 14/01/2008

Il Giudice di Pace

Avv. Giovanni Manfredi